

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 15 APRILE 2015

n. 53 *suppl.*



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 15

“Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 16

“Misure per l'applicazione nell'anno 2015 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38”.

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 17

“Disciplina della tutela e dell'uso della costa”.

Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 18

“Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante”.

Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 20

“Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”.

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 21

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”.

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 22

“Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”.

Pag. 24

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 15

“Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifiche all'articolo 27 della
legge regionale 13 marzo 2012, n. 4*

1. All'articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, le parole: “Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere.” sono sostituite dalle seguenti: “Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuzione della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuzione, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.”;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
- “7. L'elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio,

dall'1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.”;

- c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione; in caso di parità anche nella contribuzione è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista.”.

Art. 2

*Modifiche all'articolo 20 bis della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 18*

1. All'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*), così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: “Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate”

sono sostituite dalle seguenti: "Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati";

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 3

Modifica all'articolo 20 bis della l.r. n. 18/2000

1. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 20 bis della l.r. 18/2000, così come introdotto dall'articolo 2 della l.r. /2012, è abrogata.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (*Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici*), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. A partire dall'anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte dalla commissione provinciale espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle VAM di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di premianti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.".

d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:

- 1) il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
- 2) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

b) pubblicazione da parte del competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune ove è situato il bene, all'albo pretorio del Servizio demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo posto a base d'asta e che chiunque può presentare, entro il termine

all'uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l'ufficio può pubblicare l'avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico dell'assegnatario. Alla scadenza del termine l'ufficio competente comunica al possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello determinato ai sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.”;

e) all'articolo 13, il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell'articolo 3. Decorso tale termine, l'immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di avviso pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali.”;

f) all'articolo 13, dopo il comma 7 quater è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con

la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015 sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al comma 3.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18

1. All'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (*Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee*), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

- a) “3 bis. Le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 18/1999, sono rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico omnicomprendivo.
- b) “3 ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia dell'istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all'ufficio destinatario della domanda di rinnovo.
- c) “3 quater. L'Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 16

“Misure per l’applicazione nell’anno 2015 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2015

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia*), con l’applicazione delle relative premialità, ex commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, per l’anno 2015, i comuni possono avvalersi della possibilità di applicazione dell’aliquota validata nell’anno 2013 se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) realizzazione nel mese di giugno 2015 di un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto al dato comunicato nel mese di novembre 2014;
- b) attivazione delle *best practices* presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (*Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti*) quali, a titolo indicativo: incentivazione del compostaggio domestico e del compostaggio collettivo, riduzione della produzione di bottiglie di plastica attraverso l’installazione di distributori di acqua pubblica (*cd. Acqua del Sindaco*), introduzione della pratica degli

Acquisti verdi (*GPP- Green Public Procurement*), esecuzione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole e rivolte anche al resto della cittadinanza.

2. I comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento nel mese successivo al mese di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota di ecotassa 2015 nella misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, secondo i parametri di cui al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 38/2011.

Art. 2

Misure straordinarie per la determinazione del tributo speciale spettante per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014

1. Per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di giugno 2014 pari ad almeno il 5 per cento, previsto al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia*) o di un incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di novembre 2014 pari ad almeno il 6 per cento, previsto all’articolo 36 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014*), può essere confermata per l’anno 2014 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) raggiungimento nel mese di giugno 2015 di un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 7 per cento in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2012 - agosto 2013;
- b) attivazione delle *best practices* presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (*Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti*) ed elencate, a titolo indicativo, alla lettera b), dell’articolo 1.

Art. 3

Applicazione e Comunicazione

1. I comuni che intendono avvalersi dei criteri di applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani definiti dagli articoli 1 e 2, devono presentare apposita istanza al Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia e al gestore dell'impianto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La comunicazione dei risultati conseguiti deve pervenire al Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia entro il mese di luglio 2015.

3. I comuni che prevedono di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del tributo, fermo restando l'obbligo di provvedere al congruamento delle somme dovute entro il 31 dicembre 2015.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 17

“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattate in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.

2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*) e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
- b) pianificazione dell’area costiera;
- c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
- d) semplificazione dell’azione amministrativa;
- e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
- f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
- g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
- h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

- a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
- b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
- c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (*Riordino della legislazione in materia portuale*) e successive *modificazioni*);
- d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della l. 84/1994.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio por-

tuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (*categoria II - terza classe*), ai sensi della l. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.

Art. 2
Pianificazione

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all'articolo 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

Art. 3
Piano regionale delle coste

1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).

2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario.

4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pos-

sono fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4
Piano comunale delle coste

1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.

6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un tecnico della struttura pubblica competente quale commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del comune inadempiente.

9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti.

Art. 5

Pianificazione dei porti di interesse regionale

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.

2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*).

3. In applicazione dell'articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell'intesa con l'auto-

rità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento recante *disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.

6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non modificano in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di

impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell'articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 6

Ripartizione delle funzioni amministrative

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- b) disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
- c) monitoraggio della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
- d) emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
- e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del comune medesimo;
- f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 8;
- g) Osservatorio regionale delle coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell'uso del bene demaniale marittimo;
- h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;
- i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione.

2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.

3. È conferito ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.

4. Le funzioni previste dal comma 3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

Sistema informativo del demanio (SID)

1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Art. 8

Concessioni di competenza comunale

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.

2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

3. La procedura di selezione del concessionario

è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:

- a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
- b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
- c) i requisiti minimi (*morali e in materia di tutela antimafia*) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (*persona fisica o persona giuridica*) al momento di presentazione della domanda;
- d) le cause di esclusione;
- e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
- f) la composizione della commissione giudicatrice.

4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.

6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

7. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.

Art. 9

Concessioni per la nautica da diporto

1. Le concessioni per la realizzazione delle strut-

ture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al d.p.r. 509/1997. Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 10 e dell'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.p.r. 509/1997 sono conformi al Piano regolatore portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l'ammissibilità nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del d.p.r. 509/1997.

3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), il promotore formalizza l'istanza di concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10, 11 e 12 e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in approvazione dall'amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 aprile 1998, n.519200 (*Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto*). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all'articolo 6 del d.p.r. 509/1997.

4. L'attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. 509/1997, in quanto attività volta alla verifica dell'esecuzione delle opere con-

template nell'atto di concessione e dell'assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell'articolo 54 del Codice di navigazione, compete all'amministrazione concedente. La relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell'ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell'ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l'attività della commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*). L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
- c) salvamento;
- d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

Art. 11

Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

- a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.

Art. 12

Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 13

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

3. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14

Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera

1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall'Ordinanza balneare o dal PCC.

5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione

di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

7. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC.

9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza.

10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

14. Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall'articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:

- a) l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'articolo 10, comma 5, lettera d);
- b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
- c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la

rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.

Art. 15

Norme transitorie

1. Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17 (*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all'articolo 16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all'articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.

Art. 16

Riparto risorse economiche

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 8, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.

5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è asse-

gnato ai comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 06.04.01 "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

a) In uscita:

- Capitolo 3431 "Articolo 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (*collegato al capitolo in entrata 3062700*)
- Capitolo 3690 "Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del d.lgs. n. 85/2010" (*collegato al capitolo in entrata 1018000*)
- Capitolo 3692 "Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - l.r. 17/2006 e d.lgs. 85/2010" (*collegato al capitolo in entrata 1018000*).

b) In entrata:

- Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (*collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006*).
- Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai

Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (*correlato al capitolo in uscita 3431*).

TITOLO IV

Art. 18
Abrogazione.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la l.r. 17/2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

- Art. 1 Oggetto e principi generali*
- Art. 2 Pianificazione*
- Art. 3 Piano regionale delle coste*
- Art. 4 Piano comunale delle coste*
- Art. 5 Pianificazione di porti di interesse regionale*
- Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative*

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 Sistema informativo del demanio (SID)*
- Art. 8 Concessioni di competenza comunale*
- Art. 9 Concessioni per la nautica da diporto*
- Art. 10 Revoca, decadenza e sospensione della concessione*
- Art. 11 Affidamento in gestione - Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative*
- Art. 12 Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione*
- Art. 13 Vigilanza*

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

- Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera*
- Art. 15 Norme transitorie*
- Art. 16 Riparto risorse economiche*
- Art. 17 Norma finanziaria*

TITOLO IV

- Art. 18 Abrogazione*

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 18

“Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Puglia con la presente legge si impegna a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione a favore dell’integrazione sociale dei cittadini disabili. Tra le azioni, particolare rilevanza assumono anche quelle finalizzate a rimuovere o superare gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità, inteso come concreta possibilità di fruire delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini.

Art. 2
Ambiti di intervento

1. Grazie al supporto delle innovazioni tecnologiche, viene giornalmente offerta la possibilità di accedere ad alcuni servizi a prezzo ridotto, utilizzando il sistema “self-service”.

2. Tale opportunità ha trovato larga diffusione presso le stazioni di distribuzione di carburante, dove tale sistema consente un’opportunità di “risparmio economico”, qualora l’interessato provveda autonomamente a effettuare il rifornimento, senza avvalersi dell’operatore addetto alla stazione.

Art. 3
Soggetti beneficiari e obiettivi

1. Le operazioni per provvedere autonomamente a effettuare il rifornimento di carburante possono rivelarsi di grande difficoltà per gli automobilisti disabili che presentano sensibili limitazioni dell’autonomia motoria, tali da rendere pressoché impossibile l’utilizzo, per parte loro, del percorso “self-service” e che, pertanto, gli stessi, a causa della loro situazione di handicap, non possono fruire del servizio alle condizioni e con le agevolazioni offerte alla generalità dei cittadini.

2. Obiettivo della presente legge è, dunque, l’adozione doverosa di ogni utile strategia atta a ridurre le difficoltà che limitano, per i cittadini disabili, il riconoscimento delle pari opportunità, facilitando l’accesso ai servizi che le nuove tecnologie hanno reso disponibili.

Art. 4
Disciplina

1. Agli automobilisti disabili è riconosciuto, ai sensi della presente legge, il diritto di effettuare le operazioni di “self-service” tramite il personale addetto alla stazione di rifornimento di carburante, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici.”.

Art. 2

Modifica all'articolo 8 della l.r. n. 20/2009

1. L'articolo 8 della l.r. n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

- a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
- b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto,

svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

4. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del *regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A)*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

9. Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

10. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo.

11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell'organo.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 20
“Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

1. I collegi sindacali delle aziende sanitarie locali

e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 1, commi 555 e 574, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge di stabilità*), sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute.

2. I collegi sindacali delle aziende ospedaliere universitarie del Servizio sanitario della Regione Puglia sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dall'università interessata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 21

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 24164/2014

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 24164/2014 della Suprema Corte di Cassazione, dell'importo di euro 7.530,00, è riconosciuto legittimo.
2. Al finanziamento del debito di cui al comma 1 si provvede con la variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (*Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 22

“Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

*Garante regionale dei diritti
delle persone con disabilità*

1. Alla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*), dopo l'articolo 31-bis è inserito il seguente:

“Art. 31-ter

*Garante regionale dei diritti
delle persone con disabilità*

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:

- a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
- c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
- d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*);
- f) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

- h) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
- i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
- c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;
- e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l'integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento del-

l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

7. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:

- a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;
- b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;
- c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
- d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;
- e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.

8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell'emolumento onnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regio-

nali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono auto-certificate dai Garanti ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.

9. All'Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.



10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo

della Regione per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato "*Spese connesse all'attività dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r. n. 19/2006*", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*" - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza